


Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Sezione Statistica



La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88)

Anno 2017

Roma, 7 maggio 2018

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Ufficio I del Capo Dipartimento
Sezione Statistica

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma
Tel. 06/68188297 – 268 – 274 - 279
E-mail: statistiche.dgmc@giustizia.it

A cura dell'Ufficio I del Capo Dipartimento – Servizio Statistica (diretto da Concetto Zanghi):

Maria Stefania Totaro
Elena Bucciante
Viviana Condò
Monica Nolfo
Irene Pergolini

*con il contributo degli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile nell'inserimento
dei dati nel sistema SISM e dei Referenti Locali per la Statistica presso i Centri per
la Giustizia Minorile nel controllo e nella validazione dei dati a fini statistici*

INDICE

D.P.R. 448/88 – Artt.28-29.....	pag.	1
D.L.272/89 – Art.27.....	"	2
Introduzione.....	"	3
1. I provvedimenti di messa alla prova.....	"	5
-L'analisi temporale.....	"	5
-Le sedi processuali.....	"	8
-Le tipologie di reato.....	"	10
-Il progetto di messa alla prova.....	"	13
2. I minori messi alla prova.....	"	17
3. L'esito della prova.....	"	22
4. L'applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati	"	24

Art. 28

(sospensione del processo e messa alla prova)

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenni all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Art. 29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenni e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Decreto Legislativo 272/89

Art.27

(Sospensione del processo e messa alla prova)

1. *Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.*
2. *Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:*
 - a) *le modalità di coinvolgimento del minorenni, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;*
 - b) *gli impegni specifici che il minorenni assume;*
 - c) *le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;*
 - d) *le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa.*
3. *I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.*
4. *Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenni.*
5. *Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenni e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.*





Introduzione.

La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", rappresenta un'innovazione nel processo penale minorile in quanto, contrariamente alle ipotesi di *probation* applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna.

Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso e il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

L'applicabilità della misura non è compromessa né dall'eventuale esistenza di precedenti penali né dalla tipologia di reato né da precedenti applicazioni; di fondamentale importanza sono, piuttosto, i tratti individuali relativi alla personalità del singolo ragazzo che, all'esito di adeguata osservazione, inducono a ritenere possibile il suo recupero; le evoluzioni legate alla crescita impongono di non ritenere il singolo atto trasgressivo indicativo di una scelta di vita deviante.

I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del ragazzo ed è fondamentale che il ragazzo comprenda e condivida il contenuto del progetto.

In caso di esito positivo della prova il giudice con sentenza «dichiara estinto il reato»; l'esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).

Proprio per l'importanza e la specificità di questo provvedimento, l'allora Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, oggi Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, avviò nell'ottobre del 1991 un monitoraggio *ad hoc* sull'applicazione della misura, attraverso schede nominative compilate per ciascun provvedimento emesso nei confronti dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM); la rilevazione cartacea è stata effettuata fino a tutto l'anno 2011.

A partire dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), che gestisce i dati relativi a tutti i minori in carico ai Servizi minorili. I dati analizzati sono riferiti alla situazione dell'archivio alla data

dell'elaborazione¹, effettuata a conclusione delle attività di convalida da parte dei Centri per la Giustizia Minorile.

A partire dal 2016 i dati si riferiscono anche ai provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori seguiti dall'Ente Locale.

L'analisi statistica di seguito presentata si articola in tre parti in cui sono considerati rispettivamente il numero dei provvedimenti, dei minori messi alla prova e degli esiti. Segue un approfondimento sul tasso di recidiva dei minorenni che hanno effettuato la messa alla prova.

Roma, 7 maggio 2018

¹ L'elaborazione dei dati è stata effettuata l'11 aprile 2018.

1. I provvedimenti di messa alla prova.

L'analisi temporale.


La serie storica riportata nella tabella 1.1 e nel grafico 1.1 mette in evidenza un andamento fortemente crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova: da 788 del 1992, anno di inizio della rilevazione statistica, a 3.558 nel 2017, ultimo dato disponibile.

La serie storica presenta il suo punto di minimo nel 1995 con 740 provvedimenti e il suo punto di massimo nel 2016 con 3.757 provvedimenti; con riferimento a quest'ultimo dato si deve considerare che a partire dal 2016, la rilevazione include i provvedimenti di messa alla prova relativi a minori seguiti dall'Ente Locale (138 nel 2016, 105 nel 2017).

Nel corso del periodo, si osservano progressivi aumenti, con pochi momenti di flessione in diminuzione, tra i quali è da segnalare quello del 2006, anno in cui è stato emesso il provvedimento di indulto².

La diminuzione dell'anno 2017 è pari al -5,3% rispetto all'anno precedente.

Grafico 1.1 – Provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2017.



² Legge 31 luglio 2006, n.241 recante "Concessione di indulto".

Tabella 1.1 - Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 1992 al 2017. Valori assoluti e variazioni percentuali.

Anni	Provvedimenti di messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88)	Variazioni %
1992	788	-
1993	845	7,2%
1994	826	-2,2%
1995	740	-10,4%
1996	938	26,8%
1997	1.114	18,8%
1998	1.249	12,1%
1999	1.420	13,7%
2000	1.471	3,6%
2001	1.711	16,3%
2002	1.813	6,0%
2003	1.863	2,8%
2004	2.177	16,9%
2005	2.145	-1,5%
2006	1.996	-6,9%
2007	2.378	19,1%
2008	2.534	6,6%
2009	2.701	6,6%
2010	3.067	13,6%
2011	3.217	4,9%
2012	3.368	4,7%
2013	3.456	2,6%
2014	3.261	-5,6%
2015	3.340	2,4%
2016	3.757	12,5%
2017	3.558	-5,3%

N.B.: Dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).
A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.136 nel 2016, 105 nel 2017).

Per un ulteriore approfondimento, può essere utile porre a confronto il numero dei provvedimenti di messa alla prova con il numero complessivo dei minorenni denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha disposto l'inizio dell'azione penale³; questo rapporto può essere indicativo del tasso di applicazione della messa alla prova, pur con una certa approssimazione, dovuta anche al fatto che non tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la messa alla prova in un determinato anno sono entrati nel circuito penale nello stesso periodo.

Dalla serie storica di questi rapporti è possibile osservare l'aumento dell'applicazione della sospensione del processo per messa alla prova anche in

³ Dati di fonte ISTAT, tratti dall'indagine *Minorenni denunciati per delitto*.

termini relativi; l'analisi è disponibile fino all'anno 2015, ultimo aggiornamento per i dati dei minorenni denunciati.

Nell'anno 2015 l'indice è risultato pari a 17,4% (tabella 1.2), un valore molto più alto rispetto ai primi anni della serie storica, che sta ad indicare che, in media, la messa alla prova è applicata ad un minore su sei che entrano nel circuito penale.

Tabella 1.2 – Minorenni denunciati alle Procure, per i quali è iniziata l'azione penale e provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2017. Valori assoluti e rapporti.

Anni	Minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale (a)	Provvedimenti messa alla prova (b)	Rapporti (b/a)
1992	26.928	788	2,9%
1993	24.451	845	3,5%
1994	25.807	826	3,2%
1995	25.683	740	2,9%
1996	26.568	938	3,5%
1997	22.936	1.114	4,9%
1998	24.138	1.249	5,2%
1999	25.294	1.420	5,6%
2000	17.535	1.471	8,4%
2001	18.965	1.711	9,0%
2002	18.935	1.813	9,6%
2003	19.323	1.863	9,6%
2004	20.591	2.177	10,6%
2005	19.289	2.145	11,1%
2006	19.702	1.996	10,1%
2007	19.174	2.378	12,4%
2008	18.590	2.534	13,6%
2009	19.938	2.701	13,5%
2010	20.856	3.067	14,7%
2011	19.873	3.217	16,2%
2012	22.531	3.368	14,9%
2013	20.454	3.456	16,9%
2014	18.540	3.261	17,6%
2015	19.263	3.340	17,4%
2016	n.d.	3.757	n.d.
2017	n.d.	3.558	n.d.

n.d. = dato non disponibile.

N.B. Nel 2008 sono state apportate modifiche nella metodologia dell'indagine Istat sui delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale; è cambiato inoltre il sistema informativo che gestisce l'acquisizione dei dati di alcune Procure presso il Tribunale per i minorenni con conseguente impatto sui dati.

A partire dall'anno 2012 i dati sui provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SiSM).

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.138 nel 2016, 105 nel 2017).

Le sedi processuali.

La *tabella 1.3* riporta i dati distinti per Autorità Giudiziaria che emesso il provvedimento di messa alla prova e sede processuale.

Si deve ricordare che i dati presentati in questa sede non sono di fonte giudiziaria, ma sono acquisiti dal sistema informativo dei Servizi della Giustizia Minorile, riferiti ai minorenni e giovani adulti che costituiscono l'utenza degli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

Tabella 1.3 – Provvedimenti di messa alla prova per Autorità che ha emesso il provvedimento e sede processuale. Anno 2017.

Sede processuale	Autorità che ha emesso il provvedimento		Totale
	Tribunale per i Minorenni	Corte d'Appello sezione Minori	
Ancona	111	0	111
Bari	140	1	141
Bologna	128	9	137
Bolzano	80	0	80
Brescia	168	0	168
Cagliari	175	1	176
Caltanissetta	76	0	76
Campobasso	35	0	35
Catania	118	1	119
Catanzaro	91	0	91
Firenze	219	0	219
Genova	191	0	191
L'Aquila	27	0	27
Lecce	172	0	172
Messina	61	2	63
Milano	218	19	237
Napoli	209	0	209
Palermo	157	0	157
Perugia	70	0	70
Potenza	39	0	39
Reggio Calabria	51	0	51
Roma	248	3	251
Salerno	122	0	122
Sassari	106	0	106
Taranto	128	0	128
Torino	163	0	163
Trento	51	0	51
Trieste	49	0	49
Venezia	119	0	119
Totale	3.522	36	3.558

L'analisi evidenzia che le sedi processuali di Torino, Milano, Genova e Brescia al Nord, Firenze al Centro, Napoli e Lecce al Sud, Cagliari nelle Isole, pur continuando a registrare un numero elevato di provvedimenti di applicazione della messa alla prova, nell'anno in questione subiscono un decremento. La sede processuale di Roma, invece, presenta un aumento e nel 2017 è la sede di maggiore applicazione; aumenti si osservano anche in altre sedi, tra cui Bolzano, Trento e Bologna al Nord, Ancona al Centro, Bari al Sud.


Tabella 1.3a – Provvedimenti di messa alla prova per sede processuale negli anni dal 2012 al 2017.

Sede processuale	Anni					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ancona	73	97	83	119	85	111
Bari	207	143	88	100	125	141
Bologna	80	108	110	119	104	137
Bolzano	31	52	38	45	53	80
Brescia	153	138	190	275	227	168
Cagliari	165	173	124	202	203	176
Caltanissetta	54	85	81	78	67	76
Campobasso	22	30	31	18	34	35
Catania	90	99	91	77	104	119
Catanzaro	124	123	75	68	93	91
Firenze	187	152	186	188	264	219
Genova	206	197	177	174	274	191
L'Aquila	52	55	53	49	35	27
Lecce	183	160	113	118	194	172
Messina	37	81	72	56	55	63
Milano	160	178	199	134	291	237
Napoli	258	235	181	210	227	209
Palermo	234	180	188	150	165	157
Perugia	47	78	86	104	65	70
Polenza	65	104	91	70	53	39
Reggio di Calabria	73	81	61	79	66	51
Roma	166	188	165	145	208	251
Salerno	94	104	146	145	132	122
Sassari	74	124	124	95	99	106
Taranto	91	112	116	130	129	128
Torino	213	175	149	156	195	163
Trento	53	55	68	63	41	51
Trieste	30	26	41	50	52	49
Venezia	146	123	134	123	117	119
Totali	3.368	3.456	3.261	3.340	3.757	3.558

A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all'USSM, seguiti dall'Ente Locale (n.136 nel 2016, 105 nel 2017).

La *tabella 1.3a* riporta i dati delle sedi processuali dell'ultimo quinquennio; una sintesi di questi dati è riportata nel *Grafico 1.2* che riporta per ciascuna sede i valori medi del periodo.

Grafico 1.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la sede processuale. Valori medi per anno riferiti al periodo dal 2012 al 2017.



Le tipologie di reato.

Le violazioni delle disposizioni in materia di stupefacenti rappresentano il primo tra i reati a carico dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto la sospensione del processo e messa alla prova; seguono poi i reati contro il patrimonio come il furto, la rapina e la ricettazione ed i reati contro la persona come le lesioni personali volontarie, le violenze sessuali; frequenti sono anche i reati di violenza e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (*tabella 1.4 e grafico 1.3*).

Il numero dei reati risulta superiore al numero dei provvedimenti, in quanto i reati ascritti ad un minore possono essere più di uno; i dati sono riferiti, quindi, a tutti i reati iscritti nel procedimento penale nell'ambito del quale il giudice ha disposto la messa alla prova del minore.

Tabella 1.4 – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia.
Anno 2017.


REATI	N. reati
DELITTI	1.414
Contro la persona	3
Omicidio volontario consumato	26
Omicidio volontario tentato	8
Omicidio colposo	57
Percosse	542
Lesioni personali volontarie	53
Rissa	45
Sfruttamento pornografia minorile	19
Detenzione di materiale pornografico coinvolgente minori	208
Violenze sessuali	20
Atti sessuali con minorenne	84
Violenza privata	169
Minaccia	62
Atti persecutori (stalking)	41
Ingiuria	14
Diffamazione	63
Altri	85
Contro famiglia, moralità pubblica e buon costume	74
Maltrattamenti in famiglia	11
Altri	2.182
Contro il patrimonio	1.009
Furto	551
Rapina	160
Estorsione	205
Danni a cose, animali, terreni	225
Ricettazione	32
Altri contro il patrimonio	1.321
Contro l'incolumità pubblica	1.274
Stupefacenti	47
Altri	76
Contro la fede pubblica	62
Falsità in atti e persone	14
Altri	252
Contro lo Stato, le altre istituzioni e l'ordine pubblico	48
Contro l'attività giudiziaria	193
Violanza resistenza e oltraggio a P.U.	10
Contro l'ordine pubblico	1
Altri	135
Altri delitti	72
Armi	23
Norme in materia di immigrazione	40
Altri delitti	5.465
Totale DELITTI	5.465

segue

segue Tabella 1.4 – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia. Anno 2017.

REATI	N. reati
CONTRAVVENZIONI	
Ordine pubblico e tranquillità pubblica	65
Incolunità pubblica	12
Prevenzione di talune specie di reati	10
Armi	191
Codice della strada	25
Altre contravvenzioni	5
Totale CONTRAVVENZIONI	308
SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Codice della strada	18
Totale SANZIONI AMMINISTRATIVE	18
Totale REATI	5.791

Grafico 1.3 – Reati a carico dei minori per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2017. Valori per 100 reati.





Il progetto di messa alla prova.

Il progetto di messa alla prova è sostanzialmente un dettagliato programma trattamentale, elaborato in maniera individualizzata per ciascun minore e basato sull'interazione dello stesso con le figure parentali adulte di riferimento e con le risorse educative e formative dell'ambiente di provenienza.

Il lavoro di équipe nell'elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza, come la collaborazione tra i vari Enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova; la quasi totalità dei progetti (98% nel 2017) è elaborata dall'USSM in collaborazione con altri Enti (*tabella 1.5*).

Si osserva, in particolare, la forte partecipazione del privato sociale, dei servizi sociali del Comune di appartenenza e della A.S.L. La collaborazione si concretizza anche nella fase del sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo (*tabella 1.6*).

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguardano i colloqui con il servizio sociale, quelli con lo psicologo e le attività di sostegno educativo, elementi indispensabili per il percorso di recupero e reinserimento del minore.

Un ruolo di particolare importanza è attribuito anche alle attività di volontariato e socialmente utili, rivolte alla comunità in generale e non specificamente alla vittima del reato; seguono quelle riguardanti le attività lavorativa e di studio. Si evidenzia, inoltre, il dato riguardante l'attività sportiva, strumento educativo valido soprattutto per trasmettere ai ragazzi l'importanza delle regole (*tabella 1.7*).

La prescrizione di permanere in una comunità per tutto il periodo di prova o per una parte di esso, è stata disposta in 827 provvedimenti nel 2017, circa il 23% del totale dell'anno.

In numerosi casi si è lavorato per favorire la riconciliazione con la parte lesa e di seguito l'invio all'Ufficio di mediazione penale.

Tabella 1.5 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la tipologia di gestione dei progetti. Anno 2017.

Gestione progetti	N. provvedimenti
Progetti gestiti in collaborazione con altri Enti	3.497
Progetti gestiti esclusivamente dall'USSM	61
Totale	3.558



Tabella 1.6 – Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla prova. Anno 2017.

Enti	N. progetti
Privato Sociale	3.109
Comune	1.118
A.S.L.	1.065
Scuola	718
Altri	424

N.B.: Ad un progetto di messa alla prova possono partecipare più Enti.

Tabella 1.7 - Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Anno 2017.

Prescrizioni	N. prescrizioni
<i>Colloqui e sostegno educativo</i>	
Colloqui con il servizio sociale	2.568
Colloqui e sostegno presso il SERT	745
Colloqui psicologici in USSM	412
Sostegno educativo	298
<i>Attività e altre prescrizioni</i>	
Attività di volontariato e socialmente utili	2.799
Attività di studio	1.465
Permanenza in comunità	827
Attività lavorativa	750
Attività sportiva	475
Orientamento formativo/lavoro	547
Attività di socializzazione	283
Invio all'Ufficio di mediazione	237
Conciliazione parte lesa	169
Risarcimento simbolico del danno	139
Frequenza in centro diurno	57

N.B.: Un progetto di messa alla prova contiene più prescrizioni.

Con riferimento alla durata del periodo di prova, i dati del 2017 confermano quanto emerso negli anni precedenti; in particolare, si osserva una durata media di circa nove mesi, mentre la *moda* della distribuzione, ossia la modalità cui è associata la massima frequenza, è in corrispondenza dei dodici mesi (*tabella 1.8*).


Il comma 1 dell'art.28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. Nel 2017 i casi in cui la durata della prova ha superato l'anno sono stati 275 pari all'8% circa del totale; in 3 casi è stato disposto il periodo massimo di trentasei mesi.

Tabella 1.8 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2017.

Durata in mesi	N. provvedimenti
1-6 mesi	1.164
7-12 mesi	2.119
13-24 mesi	255
oltre 24 mesi	20
Totale	3.558

Durata in mesi	N. provvedimenti
1	19
2	33
3	110
4	229
5	176
6	597
7	170
8	572
9	239
10	332
11	16
12	790
13	4
14	15
15	28
16	8
17	4
18	153
19	0
20	8
21	0
22	2
23	0
24	33
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	16
31	0
32	1
33	0
34	0
35	0
36	3
TOTALE	3.558

Grafico 1.4 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2017.





2. I minori messi alla prova.

L'analisi presentata in questa seconda parte del lavoro considera le caratteristiche individuali dei minori messi alla prova, con particolare riferimento all'età, al sesso e alla nazionalità.

Nei confronti di uno stesso soggetto possono essere disposti più provvedimenti di messa alla prova nel corso di un anno; in particolare, i 3.558 provvedimenti dell'anno 2017 hanno riguardato 3.250 minorenni e giovani adulti.

Si osserva la forte prevalenza della componente maschile, che nel 2017 ha costituito il 92% del totale (*tabella 2.1 e grafico 2.1*).

Con riferimento all'età, alla data di concessione della messa alla prova il 7% aveva un'età tra i quattordici e i quindici anni, il 44% apparteneva alla fascia tra i sedici e i diciassette anni, mentre il 49% rientrava già nella categoria dei giovani adulti (*grafico 2.2*).

Per quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri hanno costituito il 21% del totale dei minori messi alla prova nel 2017. Le principali provenienze sono dall'Est Europeo (rumeni, albanesi e provenienze dall'area dell'ex Jugoslavia) e dal Nord Africa (Marocco, Egitto e Tunisia), dall'Africa occidentale (Senegal e Gambia), a cui si aggiungono i minori del Sud America (prevalentemente dal Brasile e dall'Ecuador), (*tabella 2.2 e grafico 2.4*).

Le caratteristiche rilevate rispecchiano quelle peculiari dei minori dell'area penale.

Tabella 2.1 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 secondo l'età, il sesso e la nazionalità. Anno 2017.

Fascia di età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
14 anni	10	5	15	7	2	9	17	7	24
15 anni	152	21	173	35	2	37	187	23	210
16 anni	405	40	445	91	8	99	496	48	544
17 anni	636	56	692	173	11	184	809	67	876
giovani adulti	1.161	93	1254	323	19	342	1.484	112	1.596
Totale	2.364	215	2.579	629	42	671	2.993	257	3.250

Grafico 2.1 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2017 secondo il sesso. Valori per 100 soggetti.




Grafico 2.2 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2017 secondo la classe di età. Valori per 100 soggetti.




Grafico 2.3 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 nell'anno 2017 secondo la nazionalità. Valori per 100 soggetti.




Grafico 2.4 – Paesi di provenienza dei minori stranieri per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2017. Prime dieci frequenze.




Tabella 2.2 - Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 secondo il Paese di provenienza e il sesso. Anno 2017.

Continente	Maschi	Femmine	Totale
Italia	2.364	215	2.579
Unione Europea	104	7	111
Croazia	6	0	6
Polonia	7	1	8
Romania	81	6	87
Altri	10	0	10
Altri Paesi Europei	124	21	145
Albania	61	7	68
Bosnia-Erzegovina	12	6	18
Kosovo	14	1	15
Moldova	8	1	9
Serbia	10	3	13
Ucraina	10	2	12
Altri	9	1	10
Africa	314	9	323
Algeria	11	1	12
Costa d'Avorio	5	1	6
Egitto	37	0	37
Gambia	38	0	38
Ghana	5	0	5
Mali	4	1	5
Marocco	123	6	129
Nigeria	10	0	10
Senegal	32	0	32
Tunisia	30	0	30
Altri	19	0	19
America	52	3	55
Brasile	11	1	12
Colombia	5	0	5
Ecuador	11	1	12
Perù	6	0	6
Rep. Dominicana	9	0	9
Altri	10	1	11
Asia	35	2	37
Bangladesh	5	0	5
Cina	12	1	13
Filippine	5	0	5
Pakistan	7	1	8
Altri	6	0	6
Totale complessivo	2.993	257	3.250



L'analisi storica dei dati dei soggetti messi alla prova, distinti secondo la nazionalità, mette in evidenza una lieve diminuzione sia nella componente italiana sia in quella straniera (grafici 2.5 e 2.6); quest'ultima è risultata quasi sempre in aumento negli anni passati e comunque nell'ultimo quinquennio rimane stabile su valori intorno al 20% del totale.

Grafico 2.5 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2017 secondo la nazionalità. Valori assoluti.





Grafico 2.6 – Minorenni e giovani adulti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 2002 al 2017 secondo la nazionalità. Valori per 100 soggetti.





3. L'esito della prova.

I Servizi minorili informano periodicamente il giudice sull'andamento della messa alla prova, proponendo, nei casi in cui lo ritengano necessario, modifiche al progetto; il giudice può disporre, quindi, modifiche al progetto e, se necessario, una sua proroga. Nei casi di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte il giudice può decidere la revoca del provvedimento.

Il dato statistico sui provvedimenti di proroga e revoca è disponibile a partire dal 2012 (tabella 3.1) ed è riferito all'anno di emissione del provvedimento di messa alla prova.

Nell'analisi dei dati va pertanto considerato che molte messe alla prova disposte nel 2017 sono tuttora in corso e come tali potrebbero essere ancora prorogate o revocate. Il dato del 2017, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, va, quindi, letto alla luce di questa considerazione.

Appare, pertanto, più utile analizzare i dati fino al 2016, i quali evidenziano un numero ed una percentuale abbastanza stabile di provvedimenti prorogati, tra il 7% e l'8%.

Un certo aumento, invece, si era registrato sia in valore assoluto che in termini relativi, dal 6% del 2012 all'8% del 2015, con riferimento ai provvedimenti di revoca; il dato del 2016 pone la percentuale di provvedimenti revocati pari al 6,8%.

Tabella 3.1 – Decisioni di proroga e revoca sui provvedimenti di messa alla prova emessi negli anni dal 2012 al 2017.

Anni	Proroga		Revoca	
	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova
2012	264	7,8%	201	6,0%
2013	242	7,0%	222	6,4%
2014	270	8,3%	251	7,7%
2015	274	8,2%	278	8,3%
2016	291	7,7%	255	6,8%
2017	135	3,8%	164	4,6%

Situazione all'11 aprile 2018.



Trascorso il periodo di prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull'evoluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. In caso di esito negativo della prova, il processo prosegue come se non fosse mai stato sospeso.

L'analisi dell'esito è importante sia per la verifica dell'andamento della prova sia sul piano del riscontro per chi ha lavorato al progetto.

I dati di seguito presentati sono riferiti ai casi definiti, ossia quelli di cui si conosce l'esito, avendo escluso i provvedimenti per i quali il periodo di prova era ancora in corso al momento dell'elaborazione dei dati ed evidenziano che oltre l'80% delle prove ha esito positivo (tabella 3.2).

Per l'anno 2017, le messe alla prova definite al momento dell'analisi dei dati erano circa il 42% del totale dei provvedimenti disposti; di queste circa l'80% ha avuto esito positivo.

Tabella 3.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo l'esito. Anni dal 2003 al 2017.

Anni	Positivo (Estinzione)	Negativo
2003	80,3%	19,7%
2004	81,0%	19,0%
2005	79,3%	20,7%
2006	80,5%	19,5%
2007	79,9%	20,1%
2008	80,7%	19,3%
2009	81,4%	18,6%
2010	80,9%	19,1%
2011	80,8%	19,2%
2012	84,2%	15,8%
2013	84,5%	15,5%
2014	82,5%	17,5%
2015	83,7%	16,3%
2016	82,9%	17,1%
2017	79,4%	20,6%

Situazione all'11 aprile 2018.

4. L'applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati.

È di seguito riportato un estratto dal report di ricerca "La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato",⁴ relativo ai risultati di un'indagine condotta su un campione di soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. La ricerca è stata realizzata dall'allora Dipartimento per la Giustizia Minorile in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica; uno dei contributi forniti dall'Università di Perugia riguarda la valutazione in termini di recidiva dell'efficacia della messa alla prova rispetto ad altri percorsi "tradizionali".

.....

<<L'applicazione della messa alla prova come strumento di politica di reinserimento sociale del minore, alternativo a percorsi giudiziari tradizionali, giustifica una sua valutazione in termini di efficacia individuale e sociale, ed è propedeutica per valutazioni di natura economica. Questa è la ragione per cui è stata condotta un'indagine sulla coorte di giovani autori di reato nati nel 1987, rappresentativa della criminalità giovanile italiana, in cui sono stati comparati gli effetti della messa alla prova in termini di tasso di recidiva rispetto a quelli ottenuti da altri minorenni autori di reato che hanno avuto un processo, ma sono stati sottoposti ad altre misure presenti nel sistema di stampo più "tradizionale".

.....

Da un punto di vista metodologico, la valutazione della recidiva di giovani autori di reato soggetti alla messa alla prova, è basata sull'identificazione degli stessi come un gruppo di trattati (GT). Per contro, tra i differenti "gruppi di controllo", si è scelto di includere tutti i soggetti autori di reato "non sottoposti alla messa alla prova" (NGT). Questa strategia, permette di distinguere, tra i soggetti trattati, quelli che hanno avuto un esito positivo e dare una risposta più completa sull'efficacia dell'intervento.

⁴ "I NUMERI pensati – La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato" – Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, 2013.



Seguendo gli individui della coorte di criminali nati nel 1987 fino all'età di giovani adulti (cioè, fino a 24 anni), integrando la nostra inchiesta con il database offerto dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP) sui reati commessi dagli stessi individui oltre i 18 anni di età, definiamo l'indicatore del tasso di recidiva come la propensione media a commettere di nuovo un reato indipendentemente dall'iter processuale assegnato.

Per omogeneizzare le differenze in termini di età di commissione del primo reato, ed ottenere una valutazione comparabile in termini di tasso di recidiva, questi indicatori sono valutati dopo 5 anni e 6 anni dalla data del primo reato che ha portato alla presa in carico da parte degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

Il campione che utilizziamo è formato da 1.110 giovani criminali. Questo numero rappresenta un tasso di campionamento del 15% della coorte del 1987 (totale giovani autori di reato 7.599).

Il metodo di valutazione per ottenere stime dell'effetto della messa alla prova si basa sull'approccio dei "two potential outcomes" (i.e., due risultati potenziali) di Rubin (1974) e formalizziamo questo risultato attraverso una misura dell'effetto medio del trattamento noto come Average Treatment Effect (ATE).

.....

Tabella 1- Tasso di recidiva dei minorenni autori di reato

Minori nel campione osservato	Recidiva	
	60 mesi	72 mesi
Senza messa alla prova	29%	31%
Con messa alla prova	19%	20%

.....

La tabella 1 riporta i livelli medi di recidiva dei minorenni autori di reato per il gruppo di individui che hanno sperimentato la messa alla prova rispetto a quelli con iter processuale tradizionale; queste stime sono distinte per la lunghezza del periodo in cui è valutata la recidiva (cioè 60 e 72 mesi) e per uno specifico gruppo di controllo in cui sono stati eliminati autori di reato soggetti a misure cautelari. Quello che emerge chiaramente è un più alto tasso di recidiva stimata per i giovani

che hanno sperimentato altre misure rispetto alla messa alla prova, indipendentemente dalla lunghezza della stessa. La percentuale di recidiva è di circa il 30%, un valore più alto di circa 10 punti percentuali rispetto a coloro che sono stati sottoposti alla misura della messa alla prova>>.⁵

.....

⁵ *Ibidem*, Quarta Sessione, a cura di Alessio Gili e Luca Pieroni del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell'Università di Perugia.

